

BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI A SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO (annualità 2021)

Articolo 1 - Criteri generali e soggetti ammissibili

Al fine di supportare il rilancio dell'economia ravennate, così fortemente colpita dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Camera di commercio di Ravenna, nell'ambito delle proprie funzioni di promozione del turismo e di valorizzazione dell'attrattività del territorio, seleziona eventi e progetti, in grado di generare ricadute sul sistema economico locale, cui dare apposito sostegno secondo le modalità previste dal presente Bando ed in conformità con il Regolamento generale di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 19 aprile 2018.

Le risorse destinate all'intervento ammontano a 50.000,00 euro.

Possono accedere ai contributi camerali i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici e di diritto pubblico;
- b) enti ed organizzazioni private portatori di interessi diffusi del sistema delle imprese e delle professioni o di componenti della società civile, non aventi come finalità la distribuzione di eventuali utili agli associati, quali a titolo esemplificativo: associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori, consorzi o società consortili, associazioni finalizzate alla valorizzazione del territorio o di sue aree particolari, ordini professionali, fondazioni e associazioni culturali, ecc.
- c) enti organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;
- d) enti/soggetti di diritto privato che per la specifica iniziativa o progetto non perseguono fini di lucro o sfruttamento imprenditoriale diretto, ma agiscono per perseguire lo sviluppo economico del territorio.

Le iniziative promosse dovranno essere di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia e non dovranno essere suscettibili di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del soggetto richiedente. In caso di progetti congiunti tra i soggetti sopra riportati, gli stessi dovranno individuare un soggetto capofila che dovrà trasmettere la domanda di contributo, sostenere le spese ad essa correlate e al quale verrà assegnato ed erogato il cofinanziamento camerale.

Articolo 2 – Eventi e iniziative ammissibili

Sono ammessi eventi e progetti - di qualità, di particolare rilevanza, con aspetti peculiari, originali e innovativi - realizzati in provincia di Ravenna, in grado di accrescere la competitività del sistema delle imprese e l'attrattività turistica del territorio ravennate e di generare indotto economico ed occupazionale. Tali iniziative dovranno essere realizzate nel rispetto delle normative indicate dalle autorità locali, regionali e nazionali in merito all'emergenza e allo spettacolo dal vivo.

In particolare, sono ammessi al sostegno gli eventi e progetti delle seguenti tipologie:

- attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, incluso il passaggio generazionale;
- informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;
- sviluppo e promozione dell'intera filiera del turismo;
- iniziative per la tutela ambientale nonché supporto alle piccole e medie imprese per lo sviluppo e il miglioramento delle conoscenze e delle condizioni ambientali;
- iniziative e progetti di orientamento al lavoro e alle professioni, alternanza scuola-lavoro;
- informazione e assistenza alle imprese sulla sicurezza, conformità, norme tecniche e legalità dei prodotti per la tutela del consumatore;
- sviluppo della cultura digitale, della digitalizzazione e del web marketing;

- qualificazione aziendale e dei prodotti, anche attraverso progetti di assistenza e benchmarking.

Articolo 3 – Presentazione delle proposte progettuali

Le domande dovranno essere presentate, pena la loro inammissibilità, **dalle ore 10.00 del 21 giugno e fino alle ore 21.00 del 22 luglio 2021 e, comunque,** entro la data di realizzazione dei progetti e/o delle iniziative in esse contenuti.

Si valuterà, in subordine e in funzione delle disponibilità economiche, la possibilità di concedere il cofinanziamento ad iniziative/progetti già conclusi al momento della presentazione della domanda, previa presentazione di adeguata documentazione con cui si evidenzino gli esiti e i risultati ottenuti e dai quali emerge la strategicità e rilevanza dell'intervento e il budget definitivo delle spese.

Le domande di cofinanziamento dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando la pratica telematica presente sulla piattaforma Webtelemaco di infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov).

Le domande di cofinanziamento dovranno contenere in allegato, pena la loro inammissibilità, la modulistica di domanda predisposta dalla Camera di commercio, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Al fine di poter procedere all'invio, i beneficiari dovranno preliminarmente:

- attivare un contratto Webtelemaco con Infocamere, che non prevede costi di attivazione e di mantenimento;
- dotarsi di un dispositivo di firma digitale intestato al legale rappresentante e di una casella di posta elettronica certificata (PEC), cui verranno trasmesse tutte le comunicazioni successive.

Sono ammissibili esclusivamente i progetti che attivati a partire dall'1 gennaio 2021. Per attivazione si intende il sostenimento del primo costo per la realizzazione del progetto, testimoniato da fattura o da altro documento con analoga valenza contabile (nota di addebito, ecc.)

Articolo 4 - Spese ammissibili ed intensità del cofinanziamento

A) Spese ammissibili

Ai fini della determinazione del cofinanziamento, le spese preventivate devono essere distinte analiticamente per tipologia in modo da consentire una valutazione delle stesse, considerando che sono ammissibili solo le spese che siano strettamente inerenti la realizzazione delle iniziative/progetti.

- Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'acquisto di beni (escluse le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili) e servizi (a puro titolo esemplificativo: organizzazione, promozione, consulenza, collaborazione, ecc...) strumentali alla realizzazione del progetto/iniziativa.
- Sono ammissibili spese riferibili a costi di personale interno, regolarmente assunto e opportunamente dichiarate, contenute nella misura massima del 10% della spesa totale ammissibile escluso tali costi;
- Non sono ammissibili le spese relative a pernottamenti, ristorazione e viaggi, fatta eccezione per i soli casi da riferirsi alla organizzazione di eventi/manifestazioni svolte nella provincia di Ravenna, a carattere internazionale, che facciano diretto riferimento alla promozione, consolidamento e sviluppo di settori economici strategici per l'economia del territorio, ove tali spese, all'interno del budget, siano strumentali alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici e funzionali allo svolgimento e alla riuscita dell'evento;
- Non sono ammissibili costi relativi ad imposte e tasse.

Si precisa, inoltre, che:

- Sono ammissibili i costi per contratti di collaborazione coerenti con la normativa vigente, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto.

Sono ammesse le spese sostenute a partire dall'1 gennaio dell'anno di riferimento del progetto fino al termine ultimo per la rendicontazione finale.

Sono inammissibili le domande che non siano redatte ed inoltrate secondo le modalità definite dall'articolo 3 e presentate da soggetti che:

- non appartengano alle tipologie di cui all'articolo 1;
- non siano in regola con il pagamento del diritto annuale (per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 5,00);
- sottoposti a procedure concorsuali.

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di progetti:

- progetti non compresi nei settori/ambiti ammissibili definiti all'articolo 2;
- progetti riguardanti attività comprese tra quelle ordinarie di enti/associazioni, i convegni in occasione di assemblee costitutive e/o di approvazione dei bilanci;
- progetti il cui interesse sia limitato esclusivamente alla base associativa di riferimento o progetti autoreferenziali quali cerimonie, premiazioni, o finalizzati al mero funzionamento degli enti e organismi richiedenti;
- corsi di formazione;
- sagre locali, patronali parrocchiali o simili o di carattere meramente sportivo, ricreativo assistenziale o di beneficenza;
- progetti e iniziative con un budget preventivo di spesa ammissibile, secondo i criteri previsti dal presente bando, inferiore ad euro 10.000,00;
- progetti e iniziative potenzialmente riconducibili ad altre linee di intervento relative a bandi e fondi specifici approvati dalla Camera di commercio.

B) Entità del cofinanziamento

La misura del cofinanziamento non potrà eccedere il 45% del totale dei costi preventivati ammissibili secondo i criteri sopra indicati e fino ad un massimo di euro 8.000. Il contributo camerale non potrà, in ogni caso, concorrere a determinare entrate superiori alla spesa totale. Il soggetto che richiede il cofinanziamento deve coincidere con il soggetto che sostiene le spese: tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo esclusivamente al richiedente, che sarà tenuto a rendicontare l'iniziativa ai fini della liquidazione del contributo sulla base di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Articolo 5 - Istruttoria sulla domanda

1. Non saranno ammissibili richieste di cofinanziamento che non siano redatte ed inoltrate secondo le modalità definite dall'articolo 3,
2. Tutte le comunicazioni inerenti l'istruttoria avverranno attraverso la Posta Elettronica Certificata. Pertanto, il richiedente dovrà indicare nel modello di richiesta un indirizzo PEC di riferimento.
3. L'ufficio competente potrà richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni di documentazione, fissando un termine perentorio di 15 giorni dalla notifica per la risposta via Posta elettronica certificata. La mancata risposta dell'interessato, dovrà intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Articolo 6 - Adozione del provvedimento di concessione del contributo e prenotazione di spesa

1. Il Commissario straordinario con i poteri della Giunta camerale provvede, al termine dell'istruttoria, a definire l'ammissibilità delle domande e la concessione dei contributi in base ai criteri di ammissibilità e priorità definiti dai precedenti articoli.
2. L'elenco contenente i soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate e la quantificazione del contributo concesso dalla Camera di commercio sarà pubblicato in apposita sezione del sito internet istituzionale www.ra.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di concessione e potrà sostituire a tutti gli effetti la comunicazione sull'esito del procedimento di richiesta del contributo.
3. Ai sensi del D.P.R. 254/2005, il dirigente responsabile provvede alla prenotazione della spesa, nel rispetto delle condizioni indicate dal presente Bando.
4. Il dispositivo del provvedimento indicherà:
 - l'importo del contributo;
 - la forma di intervento prevista;
 - il soggetto beneficiario;
 - eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale, ecc..

Articolo 7 - Termine e modalità per la conclusione dei progetti e per la presentazione della rendicontazione dei costi sostenuti

Le iniziative cui verrà assegnato il cofinanziamento dovranno essere concluse e rendicontate entro il 31 marzo 2022.

La rendicontazione andrà trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando la pratica telematica presente sulla piattaforma Webtelemaco di Infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov).

La rendicontazione di cui al punto 1 dovrà contenere obbligatoriamente, in allegato, la modulistica relativa alla richiesta di liquidazione predisposta dalla Camera di commercio, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Non saranno ritenute ammissibili le rendicontazioni non inoltrate secondo le modalità e termini di cui al punto 1 e/o prive della modulistica di cui al punto 2.

Articolo 8 - Liquidazione dei cofinanziamenti

Tutte le iniziative e/o progetti finanziati dovranno essere realizzati nell'anno di riferimento, e comunque in tempo utile per la regolare rendicontazione. La liquidazione del cofinanziamento potrà avvenire dietro presentazione della rendicontazione dei costi sostenuti inoltrata secondo le modalità e tempi di cui all'art. 7 e completa dei seguenti allegati obbligatori:

1. richiesta di liquidazione;
2. relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa che riporti in particolare i risultati della stessa sul piano della promozione e della ricaduta economica sul territorio della provincia e dalla quale risulti la descrizione in merito alla pubblicità e visibilità data al contributo camerale nell'ambito della promozione e realizzazione dell'iniziativa unitamente alla copia scansionata del materiale promozionale prodotto, ai sensi del successivo art. 9.
3. rendicontazione delle Entrate e delle Spese sostenute. Le entrate realizzate o comunque accertate, incluso il contributo camerale, e le spese sostenute regolarmente documentate, dovranno essere dichiarate a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Sarà inoltre necessario allegare la scansione delle fatture e documenti di spesa probatori, recanti apposita dicitura di riferimento al progetto/iniziativa e/o codice CUP (comunicato in sede di notifica della concessione del contributo).

L'ammissibilità delle spese a rendiconto è considerata in merito a quanto definito all'articolo 4.

Il cofinanziamento camerale liquidato potrà dar luogo, a consuntivo, al massimo al pareggio fra entrate dichiarate e le spese ammesse e potrà essere quindi ridotto o revocato secondo il rispetto di tale principio.

Il mancato o parziale inoltro della copia scansionata delle fatture e documenti di spesa probatori e/ o mancanti di apposita dicitura di riferimento al progetto/iniziativa e/o codice CUP comporta la automatica non ammissibilità delle relative spese in quanto non regolarmente rendicontate. Queste spese, non ammissibili per le motivazioni sopra riportate, saranno comunque ritenute inerenti all'iniziativa solamente ai fini del pareggio con le entrate dichiarate e comunque non considerate ai fini della determinazione del contributo.

Nel caso in cui dalla rendicontazione emergano minori spese ammissibili contenute entro il 10% rispetto alla spesa ammissibile indicata a preventivo, il cofinanziamento già deliberato potrà essere liquidato interamente e comunque in misura non superiore al limite previsto all'art. 4 punto B del presente bando.

Nel caso in cui dalla rendicontazione emergano difformità di spesa ammissibile in difetto oltre il 10% e fino al 30% rispetto a quanto ammissibile a preventivo, il soggetto beneficiario dovrà darne adeguata motivazione nell'ambito della relazione sullo svolgimento della iniziativa. In tale caso il dirigente, valutato il mantenimento della coerenza sostanziale dei contenuti del progetto/iniziativa, procederà alla liquidazione ridotta del contributo percentualmente alle spese rendicontate ammissibili rispetto a quelle preventivate.

Nel caso in cui dalla rendicontazione emergano difformità in difetto di spesa ammissibile superiori al 30% rispetto a quanto ammissibile a preventivo, il soggetto beneficiario dovrà darne adeguata motivazione nell'ambito della relazione sullo svolgimento della iniziativa. In tale caso sarà la Giunta camerale a giudicare la conformità e la coerenza sostanziale dei contenuti del progetto/iniziativa e se procedere alla liquidazione ridotta del contributo percentualmente alle spese effettivamente sostenute rispetto a quelle preventivate.

Il richiedente è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per 5 anni. L'ente si riserva di effettuare successivamente idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio del contributo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e verrà effettuata da parte di questa Camera la relativa denuncia alla Procura della Repubblica.

L'Ufficio competente, anche previa valutazione del dirigente dell'area, può richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni di documentazione, fissando un termine perentorio di 15 giorni dalla notifica per la risposta via Posta elettronica certificata. La mancata risposta dell'interessato, entro i termini sopra indicati, deve intendersi quale rinuncia definitiva all'intero contributo concesso.

Il dirigente dell'Area economica promozionale determina la liquidazione ed erogazione dei cofinanziamenti, tenuto conto delle spese ammissibili regolarmente rendicontate e valutata la coerenza e conformità del progetto/iniziativa realizzata, attestando la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo procedurale ed amministrativo.

Articolo 9 - Normativa Europea di riferimento

Le agevolazioni di cui al presente bando, nel caso costituiscano aiuti di stato, sono concessi ai sensi del Regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.

Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE un gruppo di imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma "de minimis": ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti a tale titolo nel triennio di riferimento (esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti) non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Il rapporto di collegamento può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto Regolamento UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti norme comunitarie.

Articolo 10 - Evidenza del sostegno camerale

Per le iniziative ammesse al contributo è data la possibilità di inserire nel materiale promozionale prodotto il logo della Camera di Commercio di Ravenna, richiedendolo all'ufficio camerale competente alla gestione delle richieste di contributo (promozione@ra.camcom.it).

Le iniziative finanziate in modo sostanziale dall'ente camerale potranno inoltre, previa richiesta e accordo con gli uffici competenti, essere promosse attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'ente camerale (sito, newsletter, ecc.) per dare loro la massima visibilità e pubblicizzazione.

Art. 11 - Norme per la tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio di Ravenna informa i partecipanti al Bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex articolo 6, par. 1, lett. C, del GDPR). Tali finalità comprendono: le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza

e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. Diritti degli interessati: ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta protocollo@ra.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione; proporre, ai sensi dell'articolo 77 del GDPR, un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in via L. C. Farini 13 P.I. e C.F. 00361270390 tel. 0544-481311, email: camera.ravenna@ra.camcom.it; pec: protocollo@ra.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@ra.camcom.it (pec. dpo@ra.legalmail.camcom.it).

Articolo 12 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si fa riferimento al Regolamento generale di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 19 aprile 2018.

Articolo 13 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Segretario generale della Camera di commercio di Ravenna.